

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SAPORITO, DE CATALDO, DAMAGIO,
CURELLA, PINTO Michele e MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1985

Disposizioni in materia di cognome personale

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge qui proposto intende completare — in relazione ad un aspetto di essenziale importanza — la normativa abrogatrice di cui all'articolo 77 della legge 4 maggio 1983, n. 184, con la quale è stato soppresso l'istituto dell'affiliazione e il vecchio testo del codice civile dall'articolo 404 al 413.

L'abrogazione di tali norme, assai poco consone ai principi costituzionali, fu certamente opportuna e opportuno fu anche il drastico dettato abrogativo dell'articolo 77 della legge n. 184 del 1983.

Nell'applicazione pratica, tuttavia, sono già sorti taluni dubbi interpretativi in merito al perdurare o meno di eventuali residui dell'intercorso rapporto tra affiliante e affiliato. Ci si domanda in altri termini — essendo stato abrogato anche l'articolo 410 del codice civile che prevedeva la possibilità di « revoca dell'affiliazione » su istanza di parte — se l'articolo 77 della legge n. 184 del 1983 equivalga ad una « revoca

ope legis » con la stessa pienezza di effetti che in precedenza caratterizzava l'applicazione dell'articolo 410 del codice civile ovvero continui a sussistere una qualche traccia del precedente (pur limitato) rapporto giuridico.

Ad avviso dei proponenti non sembra dubbio che l'abrogazione stabilita dall'articolo 77 della legge n. 184 del 1983 vada intesa nel senso più ampio, conformemente al significato complessivo della nuova legge sull'adozione e l'affidamento dei minori, nell'osservanza dei valori sanciti dagli articoli 2 e 29 della Costituzione.

Eventuali dubbi sul perdurare di effetti giuridici residui devono essere, però, del tutto esclusi in riferimento ad un bene così fondamentale per l'individuo e la società quale è il cognome personale.

La normativa abrogatrice contenuta nell'articolo 77 della legge n. 184 del 1983 merita dunque di essere integrata per consentire che i minori — il cognome dei qua-

li fu mutato aggiungendovi quello dell'affiliante in base alla semplice domanda di questi, in forza dell'articolo 408, secondo comma, del codice civile ormai soppresso — tornino all'originario nome di famiglia, ove ciò sia nei loro desideri, con procedura tanto rapida quanto lo fu quella usata a suo tempo nei loro confronti: a domanda dell'interessato e al di fuori di qualsivoglia discrezionalità dell'auorità decidente.

Conferire oggi al diretto interessato e rispetto al proprio nome lo stesso potere di disposizione riconosciuto in passato ad altri sul nome altrui, costituisce sicura opera di equità e di civiltà, rendendo più effettiva e completa la significativa disposizione dell'articolo 77 della legge n. 184 del 1983, che ha radicalmente soppresso il tanto discusso istituto dell'affiliazione.

Sotto questo profilo ci sembra, pertanto, che la legge proposta — espressa in articolo unico — costituisca dovuta integrazione alla legge n. 184 del 1983, per la realizzazione di quell'indirizzo generale che la seconda Commissione permanente del Senato così aveva voluto esprimere: « L'indirizzo generale assunto è stato quello, maturo nella coscienza comune e nella cultura, del diritto prioritario del minore a essere educato nella propria famiglia. Si tratta di un indirizzo generale, che per la prima volta viene affermato nella nostra legislazione, il quale certamente presuppone molteplici scelte sociali e anche legislative, a partire dalla riforma dell'assistenza e, anche, della giustizia minorile. E tuttavia è apparso fondamentale anticiparne in questa sede l'affermazione, e farne derivare alcune disposizioni fondamentali ».

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I figli legittimi e i figli naturali riconosciuti, al cognome dei quali fu aggiunto quello dell'affiliante ai sensi dell'articolo 408, secondo comma, del codice civile, abrogato dall'articolo 77 della legge 4 maggio 1983, n. 184, possono dismettere il cognome aggiuntivo e tornare all'originario cognome di famiglia presentando domanda al procuratore generale presso la corte di appello, nella cui giurisdizione è situato l'ufficio dello stato civile dove trovasi l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.

Il procuratore generale, acquisita copia dell'atto integrale di nascita e dell'atto di affiliazione, provvede con decreto senza esperire ulteriori formalità.